



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza  
e della Giunta regionale

Servizio Segreteria della Giunta  
e attività giuridico-legislative

Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari  
e rapporti con il Consiglio regionale

**L.R. 4 giugno 2008, n. 9**

**AVVERTENZA** – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### NOTE

#### Note all'art. 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, è pubblicata nella G.U.C.E. 18 dicembre 2000, n. C 364.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 novembre 2000, n. 265.
- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.
- La legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, recante “Riorganizzazione della rete di assistenza sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”, è pubblicata nel B.U.R. 29 gennaio 1997, n. 6.

Nota all'art. 5, comma 2:

- Per la legge 8 novembre 2000, n. 328, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 9, comma 4, lett. a):

- La legge regionale 3 ottobre 2007, n. 28, recante “Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare”, è pubblicata nel B.U.R. 10 ottobre 2007, n. 44.

Note all'art. 12, commi 1, lett. b), e 5:

- La legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32.
- Il testo dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, recante “Ordinamento del sistema sanitario regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 1998, n. 7), è il seguente:

«Art. 5  
Conferenza dei sindaci.

*Omissis.*

4. La Conferenza, inoltre:

a) approva i piani attuativi delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 23 che acquistano efficacia dopo la valutazione di congruità della Giunta regionale;

*Omissis.».*

Nota all'art. 13, comma 1, lett. c):

- Per la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 15:

- Il testo vigente degli artt. 1, 6 e 8 della legge regionale 3 ottobre 2007, n. 28 (si veda la nota all'art. 9, comma 4, lett. a)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1  
Finalità.

1. La presente legge in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con il Piano sanitario regionale, con il Piano sociale regionale e con la programmazione regionale in materia di formazione, detta norme per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare.

2. Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura o aiuto prestato a domicilio da persone di cui è escluso il familiare, non in rapporto di parentela, a favore di persone

che hanno bisogno di un supporto per svolgere le attività della vita quotidiana.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:

- a) formazione;
- b) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
- d) sostegno economico;
- e) monitoraggio e verifica degli interventi.

#### Art. 6

##### Interventi di sostegno economico.

1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare domiciliare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche attraverso intese tra Comuni, Province, terzo settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l'erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.

2. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento:

a) i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1;

b) i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al contributo con riferimento, in particolare:

1) alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente, valutata secondo il metodo ISEE;

2) alla condizione di bisogno e di disagio individuale e familiare;

3) alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare;

c) la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) del presente comma.

3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 2.

4. Il contributo mensile è erogato dai Comuni sulla base di appositi finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne e alla popolazione diversamente abile residente nell'ambito territoriale di riferimento di cui al Piano sociale regionale.

5. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi regionali.

#### Art. 8

##### Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, è autorizzata per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000,00 da finanziarsi mediante l'utilizzo delle risorse a carico della programmazione regionale per la formazione.

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'ambito della unità previsionale di base 13.1.005 del bilancio di previsione regionale, parte spesa, denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (Cap. 2575 n.i.).

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di

Nota all'art. 17:

- La legge regionale 22 novembre 2004, n. 24, recante "Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti", è pubblicata nel B.U.R. 1° dicembre 2004, n. 51.

Note all'art. 19, commi 1, 2 e 3:

- La legge regionale 27 marzo 2008, n. 6, recante "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010", è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15.
- La legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010. Legge finanziaria 2008", è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15.
- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

*Omissis.*

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

*Omissis.*

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

*Omissis. ».*